



C O M U N E D I V E N T I C A N O
P r o v i n c i a d i A v e l l i n o

COPIA Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 7 Del 28-05-2020

OGGETTO: TA.RI. 2020. APPROVAZIONE TARIFFE TA.RI. E RELATIVE SCADENZE

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 12:30 nella sala delle adunanze consiliari, in Prima convocazione ed in seduta Ordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano presenti:

De Nisco Luigi	P	Battaglia Francesco	P
Colantuoni Gerardo	P	Fieramosca Emiliano	P
Mogavero Michele	P	Colarusso Raffaele	A
Nuzzolo Augusto	P	Iarrobino Alessandro	A
Colella Antonio	P	Mirra Giuseppe	P
Ianniciello Maria Iride	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 9

CONSIGLIERI ASSENTI N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dr. Nuzzolo Augusto,

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico

La seduta è Pubblica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC(IMU-TASI e TARI) è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 /2014, esecutiva ai sensi di legge;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) Da ultimo il decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" che ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020;
- c) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- d) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- e) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15-bis del DL 34/2019, convertito in legge 58/2019, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.
- I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- il comma 651, dell'art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: - - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;
- il comma 654, dell'art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 704, dell'art.1, della L.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

PRESO ATTO CHE:

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

CONSIDERATO CHE con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

PRESO ATTO CHE tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che si predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (AUSIR) per la validazione, solo successivamente l'Autorità (ARERA) approva il PEF;

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio

2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

VISTO il DL n. 18 del 2020 (cd. DI Cura Italia) convertito in legge per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto integrale copertura dei costi di servizio. Il comma 5 dell'art. 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe TARI e TARI corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19

VISTO CHE l'amministrazione comunale di VENTICANO (AV) intende approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine di legge e non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione ARERA, approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe dell'esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

RILEVATO CHE successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020. D'altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del "decreto crescita" n.34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

VISTA la nota dell'AUSIR del 14/11/2019 in cui si sottolinea che viene auspicato il superamento della disposizione dei cui all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, al fine di consentire agli enti locali di approvare le delibere concernenti le tariffe della TARI oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con quattro rate aventi scadenza:

- I rata scadenza 31/07/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- II rata scadenza 30/09/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- III rata scadenza 30/11/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- IV rata scadenza 31/12/2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

PROPONE

- **DI APPROVARE**, per le considerazioni espone in premessa, quanto segue:

- **DI CONFERMARE**, in via provvisoria, il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche che qui si riporta per estratto e che **verrà utilizzato per l'acconto**:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	21.161,32	0,75	164,13	1,00	0,299834	156,975343
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	23.624,41	0,88	159,12	1,70	0,351806	266,858083
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	20.476,51	1,00	133,29	1,90	0,399779	298,253152
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	18.961,75	1,08	129,55	2,60	0,431762	408,135892
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.865,55	1,11	36,07	2,90	0,443755	455,228496
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.615,00	1,10	10,00	3,40	0,439757	533,716167
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASE SPARSE O ABITAZIONI	8.706,00	0,75	58,00	0,60	0,299834	94,185206
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	8.375,91	0,88	47,90	1,02	0,351806	160,114850
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	5.733,09	1,00	38,10	1,14	0,399779	178,951891
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	6.814,00	1,08	40,00	1,56	0,431762	244,881535
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	2.303,00	1,11	14,00	1,74	0,443755	273,137097
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	2.210,00	1,10	12,00	2,04	0,439757	320,229700
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE	1.463,00	0,75	10,00	0,80	0,299834	125,580274
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ABITAZIONI USO STAGIONALE	2.516,00	0,75	21,00	0,80	0,299834	125,580274
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	6.613,00	0,88	46,00	1,36	0,351806	213,486467
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	995,00	1,00	5,00	1,52	0,399779	238,602522
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	182,00	1,08	2,00	2,08	0,431762	326,508714
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ABITAZIONI USO STAGIONALE	120,00	1,11	1,00	2,32	0,443755	364,182796
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-compostaggio	1.296,68	0,60	8,87	0,80	0,239867	125,580274
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-compostaggio	1.665,42	0,70	10,87	1,36	0,281444	213,486467
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-compostaggio	2.189,00	0,80	13,00	1,52	0,319823	238,602522
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-compostaggio	346,00	0,86	3,00	2,08	0,345409	326,508714
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-compostaggio	286,00	0,88	3,00	2,32	0,355004	364,182796
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-compostaggio	207,00	0,88	1,00	2,72	0,351806	426,972934

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	423,00	0,29	2,54	0,105448	0,483214
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	140,00	0,44	3,83	0,159990	0,728626
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	0,34	2,97	0,123629	0,565018
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.742,00	2,00	16,50	0,727229	3,138991
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.711,00	0,85	7,51	0,309072	1,428716
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	5.642,45	1,05	13,00	0,381795	2,473144
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.280,00	0,90	8,20	0,327253	1,559983
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	179,00	0,94	8,24	0,341797	1,567593
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	511,00	1,02	8,98	0,370887	1,708372
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.881,00	1,50	14,00	0,545422	2,663386
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	500,00	1,45	18,00	0,527241	3,424354
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	5.710,00	1,20	11,00	0,436337	2,092660
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.092,67	0,95	12,00	0,345434	2,282902
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2.393,00	6,00	52,00	2,181688	9,892579
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	494,52	4,38	38,50	1,592632	7,324313
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	328,00	3,20	24,68	1,163567	4,695170
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	330,00	2,14	18,80	0,778135	3,576547
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	392,00	0,34	47,00	0,123629	8,941369
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-OFFICINE MECCANI	658,00	1,50	9,80	0,545422	1,864370
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE MECCANICHE	1.024,00	1,45	12,60	0,527241	2,397048
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-OFFICINE MECCANIC	3.736,00	1,20	7,70	0,436337	1,464862
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-OFFICINE MECCANI	1.575,00	0,95	8,40	0,345434	1,598032
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-LOCALI PER DEPOS	38,00	0,29	1,27	0,105448	0,241607
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI PER DEPOSITI	26,00	0,34	1,48	0,123629	0,282509
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LOCALI PER DEPOS	1.198,00	1,50	7,00	0,545422	1,331693
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-LOCALI PER DEPOSI	3.520,00	1,20	5,50	0,436337	1,046330
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LOCALI PER DEPOS	1.800,00	0,95	6,00	0,345434	1,141451
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIA, DE	117,00	1,50	11,90	0,545422	2,263878
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-compostaggio	30,00	0,84	10,40	0,305436	1,978515

- **DI DARE ATTO** che, sulla base del Pef anno 2020 approvato con le nuove modalità, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive;

- **DI DARE ATTO** che la TARI 2020 verrà riscossa in quattro rate con scadenza:

- I rata scadenza 31/07/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- II rata scadenza 30/09/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- III rata scadenza 30/11/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- IV rata scadenza 31/12/2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Colantuoni Gerardo**

IL PRESIDENTE dr. NUZZOLO AUGUSTO invita il Cons. Colantuoni Gerardo-Assessore al Bilancio a relazionare sull'argomento.

IL CONSIGLIERE COLANTUONI GERARDO riferisce al consesso che la scelta di approvare le tariffe TA.Ri. e le relative scadenze è ampiamente interlocutoria, non comportando modifiche rispetto al precedente esercizio finanziario. Comunica della volontà dell'Amministrazione comunale di verificare alcune esenzioni per particolari categorie, con la tenuta complessiva del bilancio di previsione ed inoltre sottolinea che, in un tempo molto prossimo, la gestione dei rifiuti passerà dalla attuale Società Irpiniambiente, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**) con funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei **rifiuti**, anche differenziati, urbani ed assimilati, come previsto dalla legge n. 205/2017.

INTERVIENE il SINDACO per manifestare la volontà di attivarsi sia nei riguardi della popolazione che verso i non residenti e di controllare anche i richiedenti la riduzione d' imposta per il servizio di compostaggio domestico;

PRENDE la parola il PRESIDENTE dr. NUZZOLO AUGUSTO per sottolineare che dovrebbe invece essere incrementata, ove possibile, la pratica del compostaggio domestico per cercare di conferire minori quantità di rifiuti alla società Irpiniambiente e, quindi risparmiare sui costi di conferimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art.1 della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore (proprietario o titolare di diritto reale) che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC(IMU-TASI e TARI) è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 /2014, esecutiva ai sensi di legge;
- la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;

VISTI:

- f) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- g) Da ultimo il decreto legge n. 18/2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19" che ha prorogato al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio 2020;
- h) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";
- i) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- j) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 15-bis del DL 34/2019, convertito in legge 58/2019, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

-I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

-I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- il comma 651, dell'art.1, della L.147/2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

- il DPR 158/1999 prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: - - costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili;

- il comma 654, dell'art.1, della L.147/2013 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 704, dell'art.1, della L.147/2013 ha abrogato l'art. 14 del D.L.201/2011 convertito dalla L.214/2011 (istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) pertanto in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di trovare applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

PRESO ATTO CHE:

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92 ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia;

CONSIDERATO CHE con deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da applicare a decorrere dall'esercizio 2020;

PRESO ATTO CHE tale provvedimento stabilisce all'art. 6 che si predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (AUSIR) per la validazione, solo successivamente l'Autorità (ARERA) approva il PEF;

PRESO ATTO dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del PEF per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

VISTO il DL n. 18 del 2020 (cd. DI Cura Italia) convertito in legge per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto integrale copertura dei costi di servizio. Il comma 5 dell'art. 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe TARI e TARI corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023. In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19

VISTO CHE l'amministrazione comunale di **VENTICANO** (AV) intende approvare il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine di legge e non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizione ARERA, approva in via provvisoria la tariffa della Tari confermando le tariffe dell'esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

RILEVATO CHE successivamente alla predisposizione del PEF definitivo dell'anno 2020 da parte del soggetto gestore e all'approvazione da parte dell'Autorità, l'amministrazione comunale dovrà rivedere l'impianto tariffario 2020.

D'altra parte anche le nuove regole di efficacia delle delibere del "decreto crescita" n.34/2019 non permetterebbero di applicare le nuove tariffe prima di dicembre 2020;

VISTA la nota dell'AUSIR del 14/11/2019 in cui si sottolinea che viene auspicato il superamento della disposizione dei cui all'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, al fine di consentire agli enti locali di approvare le delibere concernenti le tariffe della TARI oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO inoltre che la TARI 2020 verrà riscossa con quattro rate aventi scadenza:

- **I rata scadenza 31/07/2020 acconto con le tariffe del 2019;**

- II rata scadenza 30/09/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- III rata scadenza 30/11/2020 acconto con le tariffe del 2019;
- IV rata scadenza 31/12/2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del competente servizio in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

TUTTO ciò visto e premesso;

Con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente :
presenti n. 9 , voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 ; astenuti n. 0;

DELIBERA

- DI APPROVARE, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:
- DI CONFERMARE, in via provvisoria, il piano tariffario per utenze domestiche e non domestiche che di seguito si riporta per estratto che **verrà utilizzato per l'acconto**:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	21.161,32	0,75	164,13	1,00	0,299834	156,975343
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	23.624,41	0,88	159,12	1,70	0,351806	266,858083
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	20.476,51	1,00	133,29	1,90	0,399779	298,253152
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	18.961,75	1,08	129,55	2,60	0,431762	408,135892
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.865,55	1,11	36,07	2,90	0,443755	455,228496
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.615,00	1,10	10,00	3,40	0,439757	533,716167
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-CASE SPARSE O ABITAZIONI	8.706,00	0,75	58,00	0,60	0,299834	94,185206
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	8.375,91	0,88	47,90	1,02	0,351806	160,114850
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-CASE SPARSE O ABITAZIONI	5.733,09	1,00	38,10	1,14	0,399779	178,951891
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- CASE SPARSE O ABITAZIONI	6.814,00	1,08	40,00	1,56	0,431762	244,881535
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- CASE SPARSE O ABITAZIONI	2.303,00	1,11	14,00	1,74	0,443755	273,137097
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI- CASE SPARSE O ABITAZIONI	2.210,00	1,10	12,00	2,04	0,439757	320,229700
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- ABITAZIONI CON UNICO OCCUPANTE	1.463,00	0,75	10,00	0,80	0,299834	125,580274
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- ABITAZIONI USO STAGIONALE	2.516,00	0,75	21,00	0,80	0,299834	125,580274
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- ABITAZIONI USO STAGIONALE	6.613,00	0,88	46,00	1,36	0,351806	213,486467
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- ABITAZIONI USO STAGIONALE	995,00	1,00	5,00	1,52	0,399779	238,602522
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- ABITAZIONI USO STAGIONALE	182,00	1,08	2,00	2,08	0,431762	326,508714
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- ABITAZIONI USO STAGIONALE	120,00	1,11	1,00	2,32	0,443755	364,182796
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- compostaggio	1.296,68	0,60	8,87	0,80	0,239867	125,580274
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI- compostaggio	1.665,42	0,70	10,87	1,36	0,281444	213,486467
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI- compostaggio	2.189,00	0,80	13,00	1,52	0,319823	238,602522
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI- compostaggio	346,00	0,86	3,00	2,08	0,345409	326,508714
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI- compostaggio	286,00	0,88	3,00	2,32	0,355004	364,182796
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI- compostaggio	207,00	0,88	1,00	2,72	0,351806	426,972934

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CU	423,00	0,29	2,54	0,105448	0,483214
2 .2	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	140,00	0,44	3,83	0,159990	0,728626
2 .4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,00	0,34	2,97	0,123629	0,565018
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.742,00	2,00	16,50	0,727229	3,138991
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1.711,00	0,85	7,51	0,309072	1,428716
2 .8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	5.642,45	1,05	13,00	0,381795	2,473144
2 .9	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	1.280,00	0,90	8,20	0,327253	1,559983
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	179,00	0,94	8,24	0,341797	1,567593
2 .11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	511,00	1,02	8,98	0,370887	1,708372
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	2.881,00	1,50	14,00	0,545422	2,663386
2 .13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	500,00	1,45	18,00	0,527241	3,424354
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	5.710,00	1,20	11,00	0,436337	2,092660
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.092,67	0,95	12,00	0,345434	2,282902
2 .16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	2.393,00	6,00	52,00	2,181688	9,892579
2 .17	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	494,52	4,38	38,50	1,592632	7,324313
2 .18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM	328,00	3,20	24,68	1,163567	4,695170
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	330,00	2,14	18,80	0,778135	3,576547
2 .20	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE	392,00	0,34	47,00	0,123629	8,941369

2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-OFFICINE MECCANI	658,00	1,50	9,80	0,545422	1,864370
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-OFFICINE MECCANICHE	1.024,00	1,45	12,60	0,527241	2,397048
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-OFFICINE MECCANIC	3.736,00	1,20	7,70	0,436337	1,464862
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-OFFICINE MECCANI	1.575,00	0,95	8,40	0,345434	1,598032
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU-LOCALI PER DEPOS	38,00	0,29	1,27	0,105448	0,241607
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-LOCALI PER DEPOSITI	26,00	0,34	1,48	0,123629	0,282509
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LOCALI PER DEPOS	1.198,00	1,50	7,00	0,545422	1,331693
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-LOCALI PER DEPOS	3.520,00	1,20	5,50	0,436337	1,046330
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-LOCALI PER DEPOS	1.800,00	0,95	6,00	0,345434	1,141451
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-FALEGNAMERIA, DE	117,00	1,50	11,90	0,545422	2,263878
2 .8	UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-compostaggio	30,00	0,84	10,40	0,305436	1,978515

- **DI DARE ATTO** che, sulla base del Pef anno 2020 approvato con le nuove modalità, si provvederà ad una successiva deliberazione di approvazione e di determinazione delle tariffe Tari anno 2020 definitive;

- **DI DARE ATTO** che la TARI 2020 verrà riscossa in quattro rate con scadenza:

- **I rata scadenza 31/07/2020 acconto con le tariffe del 2019;**
- **II rata scadenza 30/09/2020 acconto con le tariffe del 2019;**
- **III rata scadenza 30/11/2020 acconto con le tariffe del 2019;**
- **IV rata scadenza 31/12/2020 saldo/conguaglio con le tariffe definitive per l'anno 2020;**

- **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Tributi affinché provveda alla pubblicazione della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che sul sito istituzionale del Comune, anche all'invio della presente deliberazione, ai sensi del comma 15-bis del DL 34/2019 convertito in legge 58/2019 al Mef entro il 14 ottobre dello stesso anno al fine della sua pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- **DI SPECIFICARE** che il responsabile del servizio tributi, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013.

Con successiva e separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 c.4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Rag. Colantuoni Gerardo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Ass. Rag. Colantuoni Gerardo

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to dr. Nuzzolo Augusto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Serrelli Alberico

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);

Dalla Residenza comunale, li' 04-06-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Serrelli Alberico

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Venticano li 04-06-2020

II SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Serrelli Alberico

